



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.02.1997
COM(97) 56 def.

97/ 0040 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni
e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la
Comunità europea e la Repubblica di Corea**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'acclusa proposta di decisione del Consiglio riguarda la conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo in forma di memorandum tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea.

Contesto generale

Un atto importante nel programma della Comunità per il completamento del mercato interno è la direttiva 93/38/CE sui servizi di pubblica utilità, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, che ha liberalizzato gli appalti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni. La direttiva mira a far sì che gli enti da essa contemplati procedano all'aggiudicazione degli appalti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, attraverso norme particolareggiate in materia di appello alla concorrenza e assegnazione dei contratti. Essa si applica alle imprese che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. Tutti i principali gestori di reti di telecomunicazione comunitari rientrano nel suo campo d'applicazione. L'articolo 36 della direttiva prevede un limite in materia di contenuto locale. Esso si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso un accordo che assicuri un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi.

Mentre fino alla metà degli anni '80 i fornitori europei detenevano una quota sostanziale del mercato coreano di apparecchiature di telecomunicazione, negli anni '90 la loro posizione ha registrato un rapido deterioramento. Tale evoluzione è dovuta in parte al rapido emergere in Corea, su incoraggiamento del governo, di produttori nazionali e in parte alla legislazione vigente in Corea in materia di appalti. Tale legislazione distingue tra appalto "in valuta estera" e appalto "in valuta nazionale". Il primo riguarda beni e servizi non disponibili sul mercato coreano. Una normativa specifica si applica alle agenzie e società statali, le cosiddette società a investimento pubblico, il cui capitale è per oltre il 50% nelle mani dello Stato. Nel settore delle telecomunicazioni soltanto Korea Telecom (KT), che rappresenta circa l'80% del mercato coreano di apparecchiature di telecomunicazione, si configura come società a investimento pubblico. Essa pertanto è soggetta alla legislazione coreana sugli appalti, a meno che non ottenga una speciale esenzione. In seguito alla conclusione di un accordo bilaterale Corea-USA nel settore delle telecomunicazioni, nel 1993 KT ha ottenuto un'esenzione parziale riguardo agli appalti in valuta nazionale per prodotti di imprese degli Stati Uniti. Oggi gli appalti "in valuta nazionale" coprono oltre il 90% degli acquisti di apparecchiature effettuati da KT. Di conseguenza, sin dal 1992 i fornitori europei sono di fatto esclusi dagli acquisti della società. Non essendo consentito ai fornitori comunitari di accedere alla qualificazione per gli appalti di KT, essi non hanno potuto partecipare alle gare indette da quest'ultima. Un

secondo operatore coreano, la società interamente privata Dacom, ha iniziato nel 1992 a fornire servizi telefonici internazionali. Sin dal 1° gennaio 1996 essa opera anche sul mercato nazionale coreano a lunga distanza. Pur non essendo Dacom interessata dalla normativa sugli appalti sopracitata, le sue norme interne in materia di appalti stabiliscono che essa può effettuare acquisti all'estero soltanto se le apparecchiature in questione non possono essere acquistate sul mercato interno. Pertanto i fornitori europei sono stati fortemente ostacolati anche per quanto riguarda le vendite al secondo operatore coreano.

La CE e la Corea sono entrambe membri dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA). Tuttavia, gli appalti relativi alle apparecchiature di telecomunicazione non sono contemplati dal GPA. La Comunità non ha inserito nella sua offerta GPA gli operatori delle telecomunicazioni per nessuna fornitura. La Corea invece ha scelto di includere KT nella sua offerta GPA per gli appalti generali, quali prodotti di base e servizi di costruzione. KT tuttavia non rientra nel campo d'applicazione del GPA per quanto riguarda le apparecchiature di telecomunicazione.

Sulla base di direttive di negoziato del Consiglio (adottate il 28 novembre 1994), sentito il comitato dell'articolo 113 del trattato, la Commissione nel maggio 1995 ha avviato negoziati formali con la Corea ai fini della reciproca liberalizzazione degli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Ritenendo insufficiente l'avanzamento dei negoziati, nel maggio 1996 la Commissione ha iniziato un procedimento di risoluzione delle controversie nel quadro dell'OMC in relazione alla discriminazione praticata negli appalti coreani relativi al settore delle telecomunicazioni. I negoziati si sono infine conclusi il 22 novembre 1996 con un progetto di accordo e un memorandum. In seguito al raggiungimento di tali accordi, KT ha immediatamente aperto ai fornitori comunitari le procedure di qualificazione. La Commissione si è impegnata a sospendere ogni azione nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie avviato. Prima di firmare l'accordo bilaterale, la Comunità chiuderà formalmente tale procedimento.

L'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

L'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni è puramente bilaterale. Si tratta pertanto di un accordo separato, senza ripercussioni sul campo d'applicazione del GPA. Esso prevede una reciproca liberalizzazione degli appalti degli operatori delle telecomunicazioni con la mutua concessione del trattamento nazionale oltre determinate soglie. Nel segmento essenziale degli appalti relativi alle telecomunicazioni l'accordo mira ad assicurare una maggiore trasparenza e a garantire i diritti dei fornitori fissando le procedure minime in materia di appalto e di mezzi nazionali di impugnazione. Mentre ciò non comporta alcun cambiamento procedurale per gli operatori europei, KT sarà tenuta ad applicare procedure basate su quelle indicate nel GPA. Il rispetto dell'accordo è assicurato mediante una procedura bilaterale vincolante di risoluzione delle controversie.

L'accordo in questione è un accordo a carattere aperto e generale, che non prevede deroghe per nessun prodotto, eccettuato un periodo transitorio di cinque anni per gli appalti di KT relativi ai satelliti. La Corea ha inoltre escluso i contratti stipulati mediante trattativa privata che comportino condizioni preferenziali per piccole e medie imprese, esclusione che tuttavia riguarda in massima parte contratti inferiori alla soglia fissata dall'accordo. L'accordo si applica soltanto agli appalti relativi alle apparecchiature di telecomunicazione e ai servizi accessori. Ciò riflette l'interesse della Comunità in quanto, come indicato sopra, per gli appalti generali KT già rientra nel campo d'applicazione del GPA. Per quanto riguarda le altre società a investimento pubblico, gli interessi della CE sono tutelati nel caso che in futuro tali società ottenessero licenze per la gestione di reti di telecomunicazione, in quanto esse rientrerebbero automaticamente nel campo d'applicazione dell'accordo. Dal canto suo, la CE non applicherà le disposizioni dell'articolo 36 della direttiva sui servizi di pubblica utilità per le offerte riguardanti prodotti originari della Corea.

Poiché la CE temeva che un lungo processo di ratifica potesse ritardare ulteriormente l'ingresso dei fornitori europei nel mercato coreano, i negoziatori hanno convenuto di fare il possibile per concludere l'accordo entro il maggio 1997.

Memorandum relativo agli operatori privati

La direttiva sui servizi di pubblica utilità si applica agli operatori privati se questi operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. In Corea, la normativa sugli appalti si applica soltanto alle società a investimento pubblico. Poiché gli appalti degli operatori privati non sono soggetti a nessuna regolamentazione statale, la Corea ha affermato di non essere in grado di includere gli operatori privati nel campo d'applicazione dell'accordo. Tuttavia, date le denunce dell'industria europea riguardo a discriminazioni praticate dagli operatori privati in Corea, la CE ha chiesto un impegno da parte del governo a non interferire negli appalti degli operatori privati. Entrambe le parti hanno pertanto accettato un memorandum in cui confermano che le società in questione effettueranno i loro appalti in modo indipendente e che esse non dovrebbero operare discriminazioni contro società o prodotti esteri. In caso di conflitto, le parti convengono di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC. La CE desiderava proteggere i propri interessi nel caso che in futuro la Corea dovesse concludere un accordo più favorevole con un paese terzo. Di conseguenza, le due parti hanno convenuto di concedere all'altra parte il trattamento NPF su una base di reciprocità per le misure prese in relazione agli acquisti degli operatori privati. Sotto il profilo formale, il memorandum costituisce un accordo separato.

Il governo coreano ha già avviato il processo di revisione della normativa nazionale in materia di telecomunicazioni e appalti, abolendo le disposizioni criticate dalla CE durante le consultazioni tenute nel quadro della procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC. Su richiesta del governo coreano, Dacom ha abolito la sua disposizione interna a favore dell'acquisto di prodotti coreani ("buy-Korea") e Korea Telecom ha scritto ai

fornitori europei rendendo loro accessibile la procedura di qualificazione. Risulta inoltre che la conclusione positiva dei negoziati ha migliorato la posizione dei fornitori europei nei confronti di altri operatori privati coreani.

Il progetto di accordo e il memorandum si basano sulle più strette relazioni politiche ed economiche instaurate tra la Corea e la CE nell'ambito dell'accordo quadro bilaterale firmato nell'ottobre 1996. L'accordo offre alla CE un trattamento più favorevole rispetto a quello che la Corea sia stata mai disposta ad offrire a un qualsiasi paese terzo per gli acquisti di apparecchiature di telecomunicazione. Inoltre, il progetto di accordo e il memorandum tutelano i fornitori comunitari da ulteriori discriminazioni nel caso che l'accesso al mercato coreano migliori in seguito a negoziati con altri paesi terzi. La conclusione dell'accordo invierà un messaggio positivo ai negoziati in corso per la conclusione di un accordo sulla tecnologia dell'informazione (ATI) e ai negoziati GATS, in particolare nel campo dei servizi e degli appalti pubblici nel settore delle telecomunicazioni.

Elementi principali dell'accordo

I principali elementi dell'accordo raggiunto il 22 novembre 1996 sono i seguenti:

reciproca concessione del trattamento nazionale oltre la soglia di 130 000 DSP per i principali operatori delle telecomunicazioni delle due parti;

oltre la soglia indicata, la Corea abolisce ogni disposizione e pratica discriminatoria negli acquisti delle apparecchiature di telecomunicazione, fatta eccezione per i satelliti e per i contratti assegnati a piccole e medie imprese;

oltre la soglia di 450 000 DSP, KT è soggetta a procedure di appalto e di impugnazione conformi al GPA; gli OT comunitari sono soggetti alla direttiva sui servizi di pubblica utilità per i contratti superiori a 600 000 ECU;

una volta entrato in vigore l'accordo, la CE estenderà il beneficio delle disposizioni della direttiva sui servizi di pubblica utilità alle offerte comprendenti prodotti originari della Corea;

procedura bilaterale vincolante per la risoluzione delle controversie;

una volta raggiunto un accordo, le procedure di qualificazione di KT sono state aperte ai fornitori europei;

per quanto riguarda gli acquisti degli operatori privati, in un memorandum entrambe le parti confermano l'indipendenza di tali società e offrono il trattamento NPF su una base di reciprocità;

su richiesta del governo coreano, il secondo operatore (privato), Dacom, ha eliminato dalle sue regole interne in materia di appalti una disposizione a favore dei prodotti coreani ("buy-Korea").

Il Consiglio è invitato ad approvare l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum nonché ad adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione di detti accordi tra la Corea e la CE.

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni
e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la
Comunità europea e la Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre approvare gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che la conclusione dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e dell'accordo in forma di memorandum dovrebbe essere basata sull'articolo 113 in quanto gli accordi si applicano soltanto ai prodotti e a servizi che sono accessori rispetto all'appalto della fornitura dei medesimi prodotti;

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale che sarà nominato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sulle telecomunicazioni; che, tuttavia, tale autorizzazione sarà limitata alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,

DECIDE :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea.

Il testo dell'accordo e del memorandum è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e il memorandum allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale nominato dal Consiglio.

L'autorizzazione di cui al primo comma è limitata alle modifiche che sono necessarie qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI COREA E LA COMUNITÀ EUROPEA
SUGLI APPALTI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI**

(Data)

La COMUNITÀ EUROPEA (in appresso "la CE"),

da una parte, e

il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA (in appresso "Corea"),

dall'altra,

(in appresso denominati le "Parti" e individualmente una "Parte"),

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle Parti e gli impegni da esse assunti ai fini della liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici, in particolare attraverso l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1994;

DESIDEROSI di proseguire gli sforzi di mutua liberalizzazione accordando il reciproco accesso agli appalti indetti dai rispettivi operatori del settore delle telecomunicazioni, alle condizioni specificate nel presente accordo;

ATTENTI alla necessità di assicurare l'esito positivo dei negoziati condotti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo, definizioni e campo di applicazione

- 1.1 Scopo del presente accordo è garantire il reciproco accesso, in condizioni di trasparenza e senza discriminazioni, dei fornitori e dei prestatori di servizi delle Parti agli appalti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi accessori indetti dagli operatori delle telecomunicazioni designati, elencati nell'allegato I ("OT").
- 1.2 Ai fini del presente accordo:
 - 1.2.1 Gli OT interessati sono quelli elencati nell'allegato I. Ove opportuno, le Parti aggiornano tale elenco con il reciproco consenso.
 - 1.2.2 Per "prodotti" si intendono le apparecchiature, le forniture e i materiali utilizzati per installare, far funzionare, mantenere, riparare o gestire le reti di trasmissione, le apparecchiature per ricerca e sviluppo, il materiale per prove e misurazioni e per la formazione, nonché le apparecchiature terminali.
 - 1.2.3 Per "servizi accessori" si intendono i servizi appaltati dagli OT a titolo accessorio rispetto all'appalto della fornitura di un prodotto.
- 1.3 Il presente accordo si applica a qualsiasi legge, regolamento o pratica concernente gli appalti indetti dagli OT delle Parti per la fornitura di prodotti e servizi accessori nonché all'aggiudicazione di tutti i corrispondenti contratti di appalto da parte di detti operatori.
- 1.4 Per quanto riguarda i contratti, o le serie di contratti, aggiudicati dagli OT coreani per la fornitura di prodotti e servizi accessori, il presente accordo si applica, salvo diversamente convenuto tra le Parti, soltanto a quelli il cui valore stimato, al netto dell'IVA o della corrispondente imposta sugli affari, sia pari o superiore a 450 000 DSP.

Per quanto riguarda i contratti, o le serie di contratti, aggiudicati dagli OT della Comunità per la fornitura di prodotti e servizi accessori, il presente accordo si applica, salvo diversamente convenuto tra le Parti, soltanto a quelli il cui valore stimato, al netto dell'IVA o della corrispondente imposta sugli affari, sia pari o superiore a 600 000 ECU.

Il controvalore dei DSP in won sudcoreani è fissato secondo le procedure indicate nell'Accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) dell'OMC del 1994.
- 1.5 Il presente accordo non si applica:
 - 1.5.1 agli appalti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi a fini di rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione di beni a scopo di vendita commerciale;

1.5.2 per la CE:

- ai contratti di appalto stipulati da OT che operino sul mercato in condizioni di piena ed effettiva concorrenza, secondo i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva sui servizi di pubblica utilità;
- ai contratti di appalto aventi per oggetto la fornitura di prodotti e di servizi accessori stipulati prima del 1° gennaio 1997 da OT stabiliti in Spagna e all'aggiudicazione di contratti aventi per oggetto la fornitura di prodotti e servizi accessori stipulati prima del 1° gennaio 1998 da OT stabiliti in Portogallo o in Grecia;

1.5.3 per la Corea:

- ai contratti assegnati mediante trattativa privata che comportino condizioni preferenziali per piccole e medie imprese stipulati secondo la legge coreana sulla gestione delle imprese a investimento pubblico e in base alle norme contabili per tali imprese; e
- agli appalti aventi per oggetto la fornitura di satelliti, secondo la legge sulla promozione dello sviluppo dell'industria aeronautica e spaziale coreana, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dalla quale l'adesione della Corea al GPA ha efficacia.

Articolo 2

Trattamento nazionale e non discriminazione

- 2.1 Ognuna delle Parti provvede affinché in tutte le procedure e pratiche di appalto e nell'aggiudicazione degli appalti gli OT stabiliti nel suo territorio riservino (i) ai prodotti e ai servizi accessori nonché (ii) ai fornitori¹ dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato:
- (1) (i) ai prodotti e ai servizi accessori e/o (ii) ai fornitori nazionali; e
 - (2) (i) ai prodotti e ai servizi accessori e/o (ii) ai fornitori di paesi terzi.
- 2.2 Le Parti provvedono affinché, per quanto riguarda gli appalti contemplati dal presente accordo, gli OT stabiliti nei rispettivi territori
- (1) non riservino ad un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio in base al grado di affiliazione, partecipazione o controllo rispetto a persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte;
 - (2) non operino discriminazioni nei confronti di un fornitore stabilito sul territorio nazionale in base al fatto che il prodotto o servizio fornito sia originario dell'altra Parte.
- 2.3 Le parti provvedono affinché, nella qualificazione e selezione dei fornitori, dei prodotti o dei servizi accessori, nonché nella valutazione delle offerte e nell'aggiudicazione dei contratti, gli OT non impongano o chiedano compensazioni².
- 2.4 Per quanto riguarda le procedure di impugnazione e la comunicazione di informazioni su dette procedure, una Parte e i suoi OT non riservano all'altra Parte e ai relativi fornitori un trattamento meno favorevole di quello accordato ai fornitori nazionali o a quelli di altri paesi terzi.
- 2.5 Per quanto possibile, le disposizioni dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC si applicano alle leggi, ai regolamenti e alle politiche delle Parti nella misura in cui riguardano gli appalti per la fornitura di prodotti e servizi accessori indetti dai rispettivi OT.
- 2.6 Le Parti inoltre provvedono affinché, ove opportuno, i rispettivi OT definiscano le specifiche tecniche indicate nel fascicolo di gara in termini di rendimento anziché di caratteristiche progettuali o descrittive. Tali specifiche devono essere basate su

¹ Per "fornitori" si intendono i fornitori di prodotti e i prestatori di servizi accessori.

² Negli appalti pubblici si intendono per compensazioni misure intese ad incoraggiare lo sviluppo locale o a migliorare la bilancia dei pagamenti mediante requisiti in materia di contenuto nazionale, di concessione di licenze per tecnologie, di investimenti, di controcambio o requisiti analoghi.

norme internazionali, qualora queste esistano, oppure su regolamenti tecnici nazionali o su norme nazionali riconosciute. Sono vietate l'adozione e l'applicazione di specifiche tecniche aventi lo scopo o l'effetto di ostacolare indebitamente l'aggiudicazione di appalti di prodotti o servizi indetti da OT di una Parte a fornitori dell'altra Parte e i corrispondenti scambi tra le Parti.

Articolo 3

Procedure di appalto

1. Le Parti provvedono affinché le procedure e le pratiche di appalto seguite dai loro OT siano conformi ai principi di non discriminazione, trasparenza ed equità. Dette procedure devono comprendere almeno i seguenti elementi:
 - (a) la licitazione avviene tramite un bando di gara con invito alla presentazione di offerte, un avviso indicativo o un avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione. Detti avvisi, o una sintesi dei loro elementi principali, devono essere pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali del GPA 1996 a livello nazionale oppure, per quanto riguarda la CE, a livello comunitario. Essi riportano tutte le informazioni necessarie sull'appalto previsto, compreso se del caso il tipo di procedura di aggiudicazione adottato;
 - (b) i termini devono essere tali da consentire ai fornitori o ai prestatori di servizi di preparare e presentare le offerte;
 - (c) il fascicolo di gara deve contenere tutte le informazioni necessarie, in particolare le specifiche tecniche e i criteri di selezione e aggiudicazione, per consentire agli offerenti di presentare offerte ammissibili. Esso è inviato ai fornitori o ai prestatori di servizi a loro richiesta;
 - (d) i criteri di selezione devono essere obiettivi. Qualora un OT gestisca un sistema di qualificazione, tale sistema deve operare sulla base di criteri predefiniti e obiettivi e la procedura e le condizioni di partecipazione devono essere comunicate su richiesta;
 - (e) i criteri di aggiudicazione possono essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comprendente specifici elementi di valutazione quali termine di consegna o di esecuzione, rendimento, qualità, valore tecnico, servizio postvendita, impegni in fatto di pezzi di ricambio, prezzo, ecc., oppure soltanto quello del prezzo più basso.

Articolo 4

Procedure di impugnazione

1. Per quanto riguarda gli appalti indetti dai rispettivi OT, le Parti adottano procedure non discriminatorie, tempestive, trasparenti ed efficaci che consentono ai fornitori e ai prestatori di servizi di impugnare presunte violazioni del presente accordo nell'ambito di appalti cui essi sono, o sono stati, interessati. Si applicano procedure di impugnazione compatibili con quelle di cui all'articolo XX del GPA.
2. Le Parti provvedono affinché i rispettivi OT conservino la documentazione pertinente relativa a tutti gli aspetti dello svolgimento degli appalti contemplati dal presente accordo per almeno tre anni.
3. Le Parti provvedono inoltre affinché le decisioni prese dagli organismi responsabili delle procedure di impugnazione siano fatte rispettare efficacemente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

- 5.1. Nella misura necessaria per garantire l'efficace attuazione del presente accordo, le Parti, su richiesta dell'una o dell'altra, si scambiano informazioni sulla legislazione, su altre misure o su cambiamenti imminenti che abbiano o possano avere ripercussioni sulle politiche o sulle pratiche relative agli appalti degli OT.

Articolo 6

Consultazioni e risoluzione delle controversie

- 6.1. Le Parti procedono a consultazioni periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno per garantire l'adeguato funzionamento dell'accordo.
- 6.2. Qualora una Parte chieda consultazioni riguardo ad un eventuale problema che si ripercuota sul funzionamento dell'accordo, tali consultazioni hanno luogo entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 6.3. Qualora una Parte ritenga che un qualsiasi vantaggio ad essa derivante, in forma diretta o indiretta, dal presente accordo sia annullato o compromesso dalla mancata osservanza dall'altra Parte degli obblighi imposti a quest'ultima dal presente accordo, essa può richiedere consultazioni ai sensi del paragrafo 6.2.
- 6.4. In tal caso le Parti cercano di risolvere la controversia mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni. Il periodo di consultazione può essere prolungato con il consenso di entrambe le Parti.
- 6.5. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni tra le Parti, ognuna delle Parti può sottoporla ad arbitrato vincolante notificando all'altra Parte la decisione di procedere in tal senso. Gli elementi essenziali della procedura di arbitrato sono esposti nell'allegato II.

Articolo 7

Accesso alle informazioni sugli appalti

- 7.1. Le Parti cooperano per quanto possibile al fine di garantire che il tipo di informazioni sugli appalti, in particolare quelle dei bandi e del fascicolo di gara, contenute nelle rispettive basi di dati, sia comparabile in termini di qualità e accessibilità. Analogamente, cooperano per quanto possibile al fine di garantire che il tipo di informazioni scambiate attraverso i rispettivi mezzi elettronici tra parti interessate ai fini degli appalti pubblici sia comparabile in termini di qualità e accessibilità.
- 7.2. Prestando la debita attenzione alle questioni di interoperabilità e di interconnettività e dopo aver convenuto che il tipo di informazioni sugli appalti di cui sopra al paragrafo 7.1 è comparabile, le Parti si adoperano per garantire reciprocamente l'accesso dei fornitori e prestatori di servizi dell'altra Parte alle pertinenti informazioni sugli appalti, quali i bandi di gara, contenute nelle rispettive basi di dati. Esse si adoperano inoltre per garantire reciprocamente l'accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'altra Parte ai rispettivi sistemi elettronici di appalto, quali la presentazione elettronica delle offerte. Le Parti tengono altresì debito conto dell'articolo XXIV, paragrafo 8 del GPA 1996.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
- 8.2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna Parte.
- 8.3. Il presente accordo lascia invariati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'OMC e dagli altri strumenti multilaterali negoziati sotto gli auspici dell'OMC.
- 8.4. Le Parti procedono ad un riesame del funzionamento delle disposizioni del presente accordo entro tre anni dalla sua entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario, l'applicazione.
- 8.5. Qualora una Parte intenda recedere dal presente accordo, essa notifica per iscritto la sua intenzione all'altra Parte e il recesso prende effetto sei mesi dopo la data in cui la notifica è pervenuta.
- 8.6. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

Allegato I

Comunità europea

- Belgacom (Belgio)
- Tele Danmark A/S e consociate (Danimarca)
- Deutsche Telekom (Germania)
- OTE/Hellenic Telecom Organisation (Grecia)
- Telefonica de España S.A. (Spagna)
- France Telecom (Francia)
- Telecom Eireann (Irlanda)
- Telecom Italia (Italia)
- Administration des postes et télécommunications (Lussemburgo)
- Koninklijke PTT Nederland NV e consociate⁴ (Paesi Bassi)
- Portugal Telecom S.A. e consociate (Portogallo)
- British Telecommunications (BT) (Regno Unito)
- City of Kingston upon Hull (Regno Unito)
- Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Austria)
- Telecom Finland (Finlandia)
- Telia (Svezia)

Corea³

- Korea Telecom -

³ In futuro questo elenco comprenderà le società a investimento pubblico, quali definite dalle leggi e dai regolamenti coreani pertinenti, per quanto riguarda i loro acquisti di apparecchiature di telecomunicazione, qualora (1) tali società siano autorizzate a fornire servizi di telecomunicazione di base secondo la sostanza e il contenuto dell'articolo 5 della legge sulle imprese di telecomunicazione, (2) uno dei principali scopi delle stesse sia la fornitura di servizi di telecomunicazione e (3) gli appalti indetti dalle stesse siano soggetti alle leggi e ai regolamenti della Corea.

⁴ Fatta eccezione per PTT Post BV.

Allegato II

1. Un panel arbitrale è composto di tre membri. La Parte che inizia un procedimento arbitrale nomina un arbitro e notifica tale nomina all'altra Parte. Entro 15 giorni dalla notifica l'altra Parte nomina un secondo arbitro.
2. I due arbitri nominati dalle Parti nominano un terzo arbitro, che scelgono da un elenco di potenziali arbitri compilato dalla Corea e dalla CE, o che se necessario viene scelto da tale elenco su base casuale, entro i 15 giorni successivi alla nomina del secondo arbitro. Il terzo arbitro, che non deve essere cittadino di nessuna delle due Parti, svolge la funzione di presidente del panel arbitrale.
3. Gli arbitri non possono avere un interesse finanziario nella controversia né prendere istruzioni dalle Parti.
4. Le regole della procedura arbitrale sono stabilite di comune accordo dagli arbitri. Inoltre la procedura garantisce il diritto ad almeno un'audizione e assicura alle Parti l'opportunità di comunicare per iscritto osservazioni e confutazioni. Salvo accordo contrario, le riunioni in questione si svolgono a Bruxelles o a Seul.
5. Ciascuna Parte sostiene i costi del suo arbitro e quelli, comprese le spese legali, connessi alla sua rappresentanza. I restanti costi del procedimento sono sostenuti dalle Parti in ugual misura.
6. Il panel prende le sue decisioni a maggioranza. Le Parti hanno sempre la facoltà di porre termine al procedimento arbitrale in qualsiasi momento, previo loro accordo in tal senso, notificando tale accordo al presidente.
7. Entro i tre mesi successivi alla nomina del presidente, il panel pubblica una relazione nella quale delibera sulla questione se i vantaggi derivanti dal presente accordo siano stati annullati o compromessi e indica i rimedi appropriati. Qualora circostanze eccezionali impediscano al panel di rispettare il termine stabilito, le Parti possono decidere di comune accordo di prolungarlo, ma soltanto nella misura necessaria e comunque in modo che non superi i 180 giorni.
8. Le Parti attuano la relazione del panel. Se l'una o l'altra Parte non può applicare i rimedi indicati dal panel, ne informa l'altra Parte entro un mese dalla presentazione della relazione del panel. La Parte non adempiente può proporre all'altra una compensazione o un'altra modalità di riparazione. Qualora entro due mesi dalla presentazione della relazione del panel l'altra Parte non possa accettare la compensazione o l'altra azione proposta, essa può proporre al panel la sospensione o la revoca di benefici equivalenti derivanti dal presente accordo. La sospensione o revoca prende effetto 30 giorni dopo essere stata proposta al panel, a meno che quest'ultimo non disapprovi tale azione.

Lettera sulle procedure di qualificazione

Signor,

mi riferisco con la presente alle discussioni recentemente svoltesi a Bruxelles tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea ("CE") sul tema degli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il processo di qualificazione del venditore, mi prego informarLa che Korea Telecom ("KT") accetterà le proposte preliminari di qualificazione presentate dai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione stabiliti nella CE o dalle loro consociate coreane ("fornitori comunitari") a decorrere dalla data in cui la CE e la Corea avranno siglato un accordo bilaterale sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni ("l'accordo"). KT mi ha assicurato che farà il possibile al fine di limitare il periodo di tempo necessario per espletare la procedura di qualificazione.

Qualora dopo aver esaminato una proposta preliminare di qualificazione presentata da un fornitore comunitario KT ritenga tale proposta accettabile in termini tecnici ed economici, essa avvierà discussioni con il fornitore in questione e lo inviterà a presentare una formale domanda di qualificazione. Qualora invece KT ritenga la proposta preliminare inaccettabile, comunicherà per iscritto al fornitore le ragioni del rifiuto.

Inoltre, nel quadro delle sue procedure di qualificazione, KT ha facoltà di limitare il numero di fornitori per un appalto, qualora un numero eccessivo di fornitori possa comportare incompatibilità, difficoltà tecniche o costi sproporzionati per la KT stessa nella gestione e nel mantenimento della sua rete. Non è tuttavia consentito alla KT limitare il numero di fornitori allo scopo di evitare la massima concorrenza possibile o in un modo che costituisca un mezzo di discriminazione nei confronti dei fornitori comunitari o di protezione dei produttori e fornitori nazionali.

Verbale convenuto della firma dell'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni

I plenipotenziari delle due Parti in data odierna hanno firmato l'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e hanno convenuto quanto segue:

1. Procedure di appalto, qualificazione e impugnazione

Per quanto riguarda l'accordo sugli appalti indetti dagli operatori delle telecomunicazioni, le due Parti convengono che gli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo richiedono l'applicazione di procedure di appalto, qualificazione e impugnazione compatibili con il GPA 1996. Per quanto riguarda la CE, le procedure di appalto e di qualificazione esposte nella direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84) soddisfano tale requisito. La CE conferma che le procedure di appalto degli OT comunitari sono soggette a detta direttiva¹.

Per quanto riguarda le procedure di qualificazione, le due Parti convengono che gli OT possano limitare il numero di fornitori ammissibili qualora un numero troppo elevato possa comportare incompatibilità, difficoltà tecniche o costi eccessivi nella gestione e nel mantenimento delle loro reti. Tuttavia, tale limitazione non si può applicare allo scopo di evitare la massima concorrenza possibile o come strumento di discriminazione nei confronti dei fornitori dell'altra Parte o di protezione dei fornitori nazionali.

Inoltre, per quanto riguarda la CE, le procedure di impugnazione esposte nella direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 14) sono compatibili con l'articolo 4 dell'accordo.

Le due Parti infine convengono che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 sulle specificazioni tecniche sono compatibili con l'articolo VI del GPA.

¹ Per Spagna, Portogallo e Grecia si applicano i regimi transitori, come indicato all'articolo 1, paragrafo 5 del presente accordo.

2. Trattamento nazionale

Le due Parti confermano che gli operatori delle telecomunicazioni della Repubblica di Corea e della CE, elencati in allegato all'accordo, non riservano ai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione dell'altra Parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai fornitori di apparecchiature di telecomunicazione nazionali nel caso di contratti, o serie di contratti, superiori a 130 000 DSP.

Tale soglia può essere riveduta su richiesta dell'una o l'altra Parte.

3. Posizione dei fornitori coreani nel quadro dell'articolo 36 della direttiva sui servizi di pubblica utilità

La Comunità europea (CE) informa che, in seguito alla recente conclusione dell'accordo bilaterale Corea-CE sugli appalti degli operatori delle telecomunicazioni, a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo accordo i fornitori coreani non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 36 della direttiva sui servizi di pubblica utilità in relazione agli appalti degli operatori delle telecomunicazioni europei contemplati dalla direttiva.

Per la Repubblica di Corea

Per la Comunità europea

MEMORANDUM

1. Alla luce delle pertinenti disposizioni del GATT 1994, il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea ("CE") confermano che gli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni si effettueranno in modo indipendente e che dovrebbero effettuarsi secondo le considerazioni commerciali di ciascun operatore, a prescindere dall'origine dei prodotti e dei fornitori.
2. La Repubblica di Corea e la CE convengono che, qualora sorga un problema a tale riguardo, procederanno tempestivamente a consultazioni su richiesta dell'una o dell'altra Parte. La Repubblica di Corea e la CE convengono inoltre che, qualora il problema non venga risolto mediante consultazioni, si avvarranno delle procedure di risoluzione delle controversie previste nel quadro dell'OMC.
3. Qualora la Repubblica di Corea o la Comunità europea concedano ad un'altra terza parte vantaggi supplementari in relazione agli appalti degli operatori privati, tali vantaggi saranno estesi alla Comunità europea o alla Repubblica di Corea, a condizione che la Comunità europea o la Repubblica di Corea concedano lo stesso trattamento su una base di reciprocità.

Per la Repubblica di Corea

Per la Comunità europea

ISSN 0254-1505

COM(97) 56 def.

DOCUMENTI

IT

11 15

N. di catalogo : CB-CO-97-048-IT-C

ISBN 92-78-15655-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo